

Roma
30 aprile 2009
Prot. LL/001659

Agli Associati
Loro Sedi

Previdenza complementare – Premorienza degli iscritti – Riscatto da parte di eredi e/o beneficiari – Art. 14, comma 3 D.Lgs. 252/2005 – Informativa agli aderenti (Pos. LL8650.C)

In relazione ad approfondimenti appositamente effettuati, si formulano di seguito talune considerazioni in ordine ai contenuti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005 che regola il riscatto, da parte dei superstiti, della posizione individuale nel fondo dell'iscritto deceduto senza avere maturato i requisiti pensionistici.

Nell'abrogato D.Lgs. n. 124/1993, la materia era regolata con disposizioni diversificate a seconda che si trattasse di forme pensionistiche collettive, ovvero individuali.

In particolare, l'art. 10, comma 3-ter del D.Lgs. 124/1993 disponeva, con riferimento agli aderenti alle forme collettive, che in ipotesi di morte dell'iscritto prima del pensionamento di vecchiaia, la posizione individuale dello stesso “(...) è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori”; la medesima norma precisava poi che “In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo (c.d. beneficiari) la posizione resta acquisita al fondo pensione.”¹. A sua volta, l'art. 10 comma 3-quater del D.Lgs. n. 124 cit. con riguardo agli aderenti a forme pensionistiche individuali stabiliva che, in ipotesi di “premorienza” dell'aderente, la posizione fosse riscattabile esclusivamente dagli eredi.

Come risulta chiaro dallo stesso dato testuale, nel vecchio sistema, per gli aderenti a forme collettive, era istituita una sorta di “gerarchia” tra i vari soggetti titolati al riscatto per

¹ Sul punto giova richiamare la Deliberazione COVIP 15 febbraio 2001 – orientamenti sulla disciplina dei trasferimenti dei riscatti e delle anticipazioni con riferimento ai fondi pensione preesistenti – nei quali viene chiarita l'applicabilità della regola di cui al citato art. 10, comma 3-ter anche alla realtà di risalente istituzione (v. circolare ABI-serie Lavoro n. 50 del 2 maggio 2001).

premorienza. Primi beneficiari erano, infatti, il coniuge e i figli (seguiti dai genitori ove viventi a carico dell'iscritto) e, in assenza o al venir meno di questi, subentravano gli "ulteriori beneficiari", se indicati dall'aderente. Unicamente in mancanza dei soggetti appartenenti alle due menzionate categorie la posizione previdenziale individuale rimaneva acquisita al fondo pensione.

Nel caso di adesione individuale a fondi aperti o PIP, al contrario, la norma di cui all'art. 10, comma 3-*quater*, come accennato, faceva immediato ed esclusivo riferimento agli eredi (e quindi alla normativa codicistica in materia di successioni).

La disciplina, introdotta dal D.Lgs. n. 252/2005, con l'art. 14, comma 3, ha superato il menzionato modello "dualistico" contemplando un regime unitario per la generalità delle forme pensionistiche complementari². La norma attuale prevede – sia per le forme collettive che per quelle individuali – che in ipotesi di morte dell'aderente, anteriore alla maturazione del diritto a prestazione pensionistica, *"l'intera posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari"* indicati dall'iscritto.

Nel pronunciarsi sui contenuti della disposizione in esame, la COVIP³ ha, fra l'altro, sottolineato come, in coerenza con la *ratio* che ispira nella sua generalità la disciplina di cui al D. Lgs. n. 252/2005, criterio informante della stessa sia la valorizzazione della volontà dell'aderente; in tal senso, la Commissione ha affermato che, al decesso dell'iscritto privo dei requisiti per la prestazione, la posizione (*rectius*, il diritto al riscatto) viene *"attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'aderente; in quest'ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall'iscritto"*.

Di fatto, la nuova disciplina, anche secondo le indicazioni rese dalla COVIP, sembra ribaltare i presupposti che avevano contrassegnato il precedente regime normativo in tema di designazione dei beneficiari. Nel contesto attuale, ove l'iscritto provveda alla designazione di "ulteriori beneficiari", questi subentrano a tutti gli effetti agli eredi, divenendo unici ed esclusivi titolari del diritto al riscatto⁴. Risulta quindi radicalmente modificato il sistema previsto dal D.Lgs. 124/1993, in cui, come detto, la designazione di "ulteriori beneficiari" da parte dell'aderente non determinava vantaggi immediati per questi, chiamati a subentrare a coniuge, figli (e genitori viventi a carico) solo nel caso di "mancanza/venir meno" di questi.

² Unica differenza normativa che permane tra le varie tipologie di forme pensionistiche è che in ipotesi di morte dell'aderente e di assenza di eredi o di soggetti beneficiari indicati dallo stesso, nel caso di fondi c.d. negoziali (ex art. 3, comma 1, lettere da a) a g) del D.Lgs. n. 252/2005) e fondi aperti (ex art. 12), la posizione individuale resta acquisita al fondo pensione. Al contrario, se le medesime circostanze si verificano per un aderente ad un PIP (art. 13), la posizione individuale non riscattata viene devoluta a finalità sociali secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro del Lavoro. Provvedimento, quest'ultimo, non ancora emanato dal Ministero competente.

³ Cfr. orientamenti COVIP del 15 luglio 2008.

⁴ Salva però la possibilità, per l'iscritto di disporre un'assegnazione pro quota del cespite ad eredi e ai "diversi destinatari".

Ciò osservato, secondo quanto evidenziato dallo stesso Organo di vigilanza, pare opportuno informare tutti gli iscritti in merito al mutato quadro normativo di riferimento in materia. In particolare le forme pensionistiche, ivi incluse quelle preesistenti, e le società istitutrici di fondi pensione aperti e di PIP dovranno inviare ai propri iscritti una comunicazione che dia conto della nuova normativa in materia di riscatto, nonché delle procedure da seguire per un'eventuale designazione di soggetti beneficiari diversi dagli eredi, chiarendo anche le accennate sostanziali differenze rispetto alle previsioni del D.Lgs. n. 124/1993.

In particolare, dovrà essere data evidenza alle notevoli conseguenze che la designazione di un soggetto diverso dagli eredi determina, in caso di decesso dell'iscritto, quanto al subentro nelle risorse accumulate in favore del medesimo presso il fondo: come già più volte sottolineato, detta designazione – se non accompagnata da ulteriori specificazioni (cfr. nota 4) – comporta il venir meno del diritto su tali risorse degli eredi, altrimenti preferiti *ex lege* in forza dell'intensità del vincolo giuridico che li lega all'aderente deceduto (vincolo di coniugio, filiazione, etc.).

Quanto alle “designazioni” già effettuate in forza della vecchia normativa del D.Lgs. n. 124/1993, sembra opportuno che ciascun fondo chiarisca, con i propri iscritti, il valore giuridico da assegnare alle medesime. Laddove, agli esiti di tale chiarimento interno, si arrivi alla conclusione che le menzionate designazioni possano tuttora conservare valore giuridico, sarà opportuno effettuare un riscontro con ciascun singolo interessato; a questi andrà chiesto se intenda confermare la vecchia designazione, chiarendo che la eventuale conferma comporta, nella vigenza delle nuove norme, il più volte citato effetto “sostitutorio”, nel senso che il soggetto designato, nel caso di morte dell'aderente, subentra *in toto* nel diritto previdenziale altrimenti ascrivibile all'erede.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario in materia, l'occasione è gradita per formulare distinti saluti.


Giuseppe Zadra
Direttore Generale

Codice Attività: WE9095-FR7055